

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E
PORTIERATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO**

**SCHEMA DI
ACCORDO QUADRO
Rev.1**

ACCORDO QUADRO

TRA

ARIC – SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO, in persona del Commissario Straordinario Avv. Carlo Montanino, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 2 febbraio 2018

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente Atto in __, Via __, in persona del legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, *[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente Atto in __, via __, e la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente Atto in __, via __, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in __, dott. __ __, repertorio n. __]* (nel seguito per brevità “Fornitore”)

PREMESSO

- a) Che, ai sensi della L.R. 34/2016 e s.m.i. ARIC è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore Regionale di cui all’art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l’acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
- b) Che, con nota Prot. 0095533 del 21/11/2018 ANAC ha preso atto delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 40 del 2 febbraio 2018, n. 761 del 9 ottobre 2018 e n. 779 del 16 ottobre 2018, con le quali la Regione Abruzzo ha trasferito le funzioni di Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio Genio Civile Regionale all’ARIC evidenziando altresì che alla prima occasione utile procederà all’aggiornamento dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, per il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo da Stazione Unica Appaltante Abruzzo ad ARIC;
- c) Che le categorie merceologiche Vigilanza Armata e Portierato figurano nell’elenco dei beni sottoposti all’obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o degli altri

Soggetti Aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00 ai sensi del DPCM del 11 luglio 2018;

- d) Che con Determinazione n. xxxxxxxxxx del xxxxxx è stato insediato apposito Collegio Tecnico dei referenti delle Amministrazioni della Regione Abruzzo i quali, con apposito mandato hanno elaborato il Capitolato tecnico e relativi fabbisogni per ciascuna Amministrazione richiedente;
- e) in esecuzione di quanto precede, il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo ha indetto con delibera del Commissario Straordinario n. xxxxx/2018 del xx/xx/2018 una procedura mediante SDA CONSIP in 6 lotti separati, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di un Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di vigilanza armata e portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo per un importo complessivo dell'appalto di Euro xxxxxx oltre IVA da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) che, con Delibera del Commissario Straordinario n. xx del xxxxx, il Soggetto Aggregatore ha aggiudicato definitivamente al Fornitore i seguenti Lotti:
- lotto n - Cig -importo
- lotto n - Cig -importo
- g) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
- h) che, a seguire, il Fornitore sottoscriverà i Contratti Attuativi con le singole Amministrazioni, le quali procederanno alla successiva emissione degli ordinativi di fornitura;
- i) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ARIC nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni contrattuali generali a cui riferiscono le singole Amministrazioni Contraenti per la stipula dei Contratti Attuativi e l'emissione degli Ordinativi di fornitura;
- j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha

potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- k) che i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo;
- l) che il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- m) che il Fornitore ha stipulato/ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Accordo Quadro;
- n) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- *Soggetto Aggregatore*: il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all'Accordo Quadro;
- *Fornitore*: l'aggiudicatario della gara quale Impresa singola o Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio/Rete;
- *Amministrazioni Contraenti*: ASL di Pescara, ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, ASL di Lanciano Vasto Chieti, Comune di Pescara, Comune di Sulmona e ADSU Chieti - Pescara che, sulla base della normativa vigente, aderisce all'Accordo Quadro stipulato dal Soggetto Aggregatore mediante la sottoscrizione di un Contratto Attuativo nel periodo di sua validità ed efficacia;
- *Accordo Quadro*: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Soggetto Aggregatore Abruzzo anche per conto delle Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore di tali

Amministrazioni la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nel presente Accordo Quadro;

- *Contratto Attuativo*: il rapporto contrattuale intercorrente tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore della medesima Amministrazione Contraente la prestazione appaltata per i fabbisogni dichiarati e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro.
- *Ordinativo di fornitura* il documento con cui ciascuna Amministrazione Contraente procede all'acquisto delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.
- *DEC* – Direttore dell'Esecuzione del Contratto: il rappresentante della singola Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo.

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico;
- la tabella Elenco Lotti
- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
 - l'offerta economica;
 - l'offerta tecnica;
 - la garanzia definitiva.

ARTICOLO 3

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi allegati, il Soggetto Aggregatore e/o l'Amministrazione Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contenimento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4

OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro è l'affidamento di servizi di vigilanza armata e portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a garantire la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. [REDACTED] con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nel presente Accordo Quadro, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante la sottoscrizione del Contratto Attuativo e l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.

La durata dell'Accordo Quadro è di 48 mesi. Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro il Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.L.gs. n. 50/2016. Il Soggetto Aggregatore si riserva

altresì di prorogare l'Accordo Quadro in essere per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura.

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali dei singoli Contratti conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell'Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto Attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

ARTICOLO 5

RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA IL SOGGETTO AGGREGATORE E ASL CONTRAENTI

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza del Soggetto Aggregatore la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- custodia della documentazione di gara;
- richiesta e gestione delle cauzioni provvisorie;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- stipula dell'Accordo Quadro (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti);
- istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi anche in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente.

E' invece di competenza della Amministrazione Contraente il seguente elenco di attività:

- stipula dei Contratti Attuativi;
- emissione ordini di fornitura e verifica quali-quantitativa delle prestazioni erogate;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;

- gestione dell’eventuale subappalto e del contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara e conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura con particolare ma non esaustivo riferimento, e sentito il Soggetto Aggregatore, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- monitoraggio della fornitura;
- supporto al Soggetto Aggregatore nell’istruttoria per un’eventuale revisione dei prezzi di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nomina dei referenti verso il Fornitore per il proprio Contratto Attuativo e del Direttore dell’esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore alla stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore attiverà le prestazioni con la stipula dei singoli Contratti Attuativi con le Amministrazioni Contraenti a cui farà seguito l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto di un Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Accordo Quadro.

Il Fornitore, come espressamente previsto all’articolo “Clausola Sociale”, si impegna preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto Attuativo con la singola Amministrazione Contraente e a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo.

ARTICOLO 7

CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- a) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

- b) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo e/o dei singoli Contratti Attuativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto Attuativo da essa stipulato.
- c) Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.
- d) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, del Soggetto Aggregatore, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- e) Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
- f) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati: il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- g) In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito il Contratto Attuativo, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si

svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto nella documentazione di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, contestualmente alla stipula del Contratto Attuativo, pena la nullità del Contratto medesimo.

- h) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
- i) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- j) Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- k) Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o al Soggetto Aggregatore, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi.
- l) Si evidenzia altresì che ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:

- a) eseguire tutti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa e, per i lotti 1-2-3, nel Piano degli Interventi e/o, per i lotti 4-5-6, nel Piano di Fornitura, impiegando tutte le

strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Accordo Quadro e negli Atti di gara;

- b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggregatore nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro;
- f) erogare i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara e a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni Contraenti di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Accordo Quadro e e nei Contratti Attuativi, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- g) attenersi alle disposizioni emanate dal Referente o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato dalle singole Amministrazioni Contraenti per garantire il regolare funzionamento del servizio;
- h) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio e, per il servizio di vigilanza, per comunicare con la Centrale Operativa, nonché garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa di cui dispone;
- i) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- j) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di

proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, etc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;

- k) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel dipendente o incaricato che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- l) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- n) su richiesta scritta del Soggetto Aggregatore o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
- o) Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto ai successivi articoli.
- p) Il Fornitore, su richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a fornire tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità,

monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- a) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- b) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- c) Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- d) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Accordo Quadro.
- e) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.
- f) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ARTICOLO 10

MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- a) Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel

Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e, per i lotti 1-2-3, nel Piano degli Interventi e/o per i lotti 4-5-6, al Piano di Fornitura sottoscritti dall'Amministrazione Contraente.

- b) L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
- c) Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, nel Piano degli Interventi per i lotti 1-2-3 e nel Piano di Fornitura per i lotti relativi 4-5-6, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.
- d) Le modalità di fatturazione saranno concordate all'atto della stipula del Contratto Attuativo con la singola Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 11

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente Accordo Quadro, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del contratto sarà verificata di volta in volta dalle Amministrazioni Contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 12

SERVIZI CONNESSI

Oltre ai servizi oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:

- a) Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica alle Amministrazioni un flusso informativo, su base mensile, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime:

- copia del Piano degli Interventi e/o Piano di Fornitura;
- nome dell'Amministrazione Contraente;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- importo fatturato per singolo servizio;
- ogni altra informazione ritenuta di interesse dalla Amministrazione Contraente.

Resta inteso le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Al termine dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore deve consegnare alle Amministrazioni un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate.

b) Numero dedicato: il Fornitore si impegna, alla stipula della Accordo Quadro, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

Eventuali deroghe a quanto riportato nel presente Articolo saranno concordate con le singole Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 13

CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni unitari netti di cui all'offerta economica allegata.

Si precisa che:

- Tutti i corrispettivi riportati in Allegato si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

- I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- Il Soggetto Aggregatore, in qualità di Stazione Appaltante, non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 14

INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi.

Eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Soggetto Aggregatore ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

ARTICOLO 15

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito indicati.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Referente dell'Amministrazione Contraente al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Referente lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Referente che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. ____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo e/o l'Accordo Quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dal Soggetto Aggregatore.

ARTICOLO 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- a) Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro, dei Contratti Attuativi e degli Ordinativi di Fornitura.
- b) Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
- c) Il Fornitore si obbliga a comunicare al Soggetto Aggregatore e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
- d) Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità, il presente Accordo Quadro, i Contratti Attuativi e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

- e) Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- f) Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente stessa. L'Amministrazione Contraente provvederà a verificare altresì che, nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto Attuativo, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
- g) Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- h) 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

ARTICOLO 17

TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del medesimo Accordo;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 18

PENALI

Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali seguenti:

- a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica l'Amministrazione applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore dell'Ordinativo di Fornitura fino alla trasmissione della reportistica.
- b) Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dei lotti 1-2-3 (vigilanza armata, trasporto valori, etc.) non contemplata nel capitolato, ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura;
- c) Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell'appalto dei lotti 4-5-6 non contemplata nel capitolato, ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell'importo annuo dell'Ordinativo di Fornitura.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Accordo Quadro e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni Contraenti applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Soggetto Aggregatore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le Amministrazioni contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo suindicato comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura per grave ritardo. In tal caso le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione (per il tramite del Soggetto Aggregatore) e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Il Soggetto Aggregatore, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni contraenti, salvo il diritto di risoluzione dell'Accordo Quadro in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può procedere all'escussione delle penali segnalate dalle Amministrazioni Contraenti rivalendosi sulla cauzione.

ARTICOLO 19

CAUZIONE DEFINITIVA

Con la stipula dell'Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore del Soggetto Aggregatore di importo pari al _____ del valore della fornitura.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria del Codice dei Contratti Pubblici.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Contratti Attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura e dall'Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono al Soggetto Aggregatore i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Soggetto Aggregatore.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Soggetto Aggregatore hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Accordo Quadro.

ARTICOLO 20

RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti Attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Soggetto Aggregatore delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, per porre fine all'inadempimento l'Amministrazione Contraente e/o il Soggetto Aggregatore hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Contratto Attuativo e/o l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l'Amministrazione Contraente e/o il Soggetto Aggregatore, ciascuno per quanto di propria competenza, possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti Attuativi e relativi Ordinativi di Fornitura e/o l'Accordo Quadro nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto Attuativo, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

- l) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- m) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- n) in caso di revoca della licenza ove previsto per l'esercizio dei servizi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi, il Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dei Contratti Attuativi risolti.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del Soggetto Aggregatore al risarcimento dell'ulteriore danno.

Si ribadisce che le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo. In tal caso il Soggetto Aggregatore e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere l'Accordo Quadro e/o il Contratto Attuativo.

Nel caso di risoluzione di un Contratto Attuativo, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto stesso.

ARTICOLO 22

RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o il Soggetto Aggregatore, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti Attuativi e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Contratto Attuativo nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto Attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
- L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto Attuativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Nei casi indicati il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civile.

L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Contratto Attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

ARTICOLO 23

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Accordo Quadro e di ogni Contratto Attuativo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi e successivi Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto Attuativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 24

SUBAPPALTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Contratto Attuativo, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, al Soggetto Aggregatore o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche al Soggetto Aggregatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Amministrazione Contraente non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti e il Soggetto Aggregatore potranno risolvere il Contratto Attuativo e l'Accordo Quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta):

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti Attuativi, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 26

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.

Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti Attuativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 27

DEC, RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE DEL FORNITORE

Ciascuna Amministrazione Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, e il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Con la stipula del Contratto Attuativo con la singola Amministrazione Contraente, il Fornitore individua un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della medesima Amministrazione. Il suddetto

Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, una reperibilità telefonica ed e-mail.

Il Referente dell'Accordo Quadro per il Soggetto Aggregatore è il legale rappresentante del Fornitore.

ARTICOLO 28

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica del servizio oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesima Accordo Quadro.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune all'Accordo Quadro ed ai suoi allegati.

ARTICOLO 29

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Soggetto Aggregatore, è competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 30

TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione al trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo Quadro saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il Soggetto Aggregatore risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 31

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi e/o Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

ARTICOLO 32

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi per inadempimento dei medesimi, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

ARTICOLO 33

SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza. In particolare dovranno essere assicurate le prestazioni minime di servizio al fine di assicurare la

continuità dei servizi in ambiti di particolare rilievo e sensibilità. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

ARTICOLO 34

CLAUSOLA FINALE

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio i Contratti Attuativi o gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

ALLEGATI AL PRESENTE ACCORDO QUADRO:

ALLEGATO PREZZI

SOGGETTO AGGREGATORE*

IL FORNITORE*

**Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.*